

STATUTO

ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE (IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA)

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR VIA STAZIONE 92
Numero REA: CR - 143337
Codice fiscale: 01121120198
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "E" al rep.n. 34911/17916-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Denominazione e sede)-----

È costituita ai sensi della Legge 381/1991 la società Coope-
rativa denominata-----

-----"ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE"-----

La cooperativa ha sede in Crema.-----

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compa-
tibili le norme sulla cooperativa per azioni.-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-
sentanze su tutto il territorio nazionale.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordi-
naria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso
per i soci dissenzienti. -----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità preva-
lente in ossequio a quanto disposto dall'art. 2512 del Codi-
ce Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.-
Scopo della cooperativa è l'interesse generale della comuni-
tà alla promozione umana e alla integrazione sociale dei
cittadini attraverso lo svolgimento delle attività previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n.
381/1991.-----

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale delle comunità alla promozione umana ed alla inte-
grazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai
principi che sono alla base del movimento cooperativo mon-
diale ed in rapporto ad essi agisce.-----

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-
craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Isti-
tuzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel sesto princi-
pio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa,
per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e
della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i
modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale,
nazionale ed internazionale.-----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con
terzi non soci.-----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----

Considerata l'attività mutualistica della società, così come
definita all'articolo precedente nonché i requisiti e gli

interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:-----
- socio-sanitaria e assistenziale a favore di minori, anziani, portatori di handicap, disabili, emarginati e altri soggetti che versano in condizione di bisogno, sia a domicilio sia attraverso la prestazione di servizi di gestione integrata presso strutture residenziali;-----
- educativa, rieducativa e di socializzazione prevalentemente per l'infanzia e l'età giovanile, anche attraverso la gestione di asili nido, scuole materne e altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi ausiliari di collegamento, campi scolari, strutture ricreative per bambini, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, alle famiglie e alle scuole;-----
- organizzazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, turistiche, culturali, ricreative in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali di pubblico spettacolo, palestre e altri impianti sportivi e quanto altro possa contribuire a migliorare e qualificare la propria attività e servizio.-----
La cooperativa per il raggiungimento del proprio oggetto sociale assumerà contratti, convenzioni ed incarichi relativi alle attività di cui sopra da parte di Enti Pubblici o privati di qualsiasi tipo che svolgerà direttamente o delegherà ad uno o più soci; fornirà ai propri soci servizi di coordinamento e di gestione, di promozione, di formazione del personale, di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, gestirà una banca dati comune e svolgerà attività di studio, ricerca e sviluppo nei settori di attività dei soci.-----
La cooperativa potrà svolgere attività connesse o affini a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, immobiliare e mobiliare, come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento dell'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.-----
La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 58 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----
Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente a essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potrà, tra l'altro:-----
- costituire società di qualunque tipo, enti, consorzi, ac-

quisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre società, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibile con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di società controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse); effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l'attività dei soci cooperatori;-----

- concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----

- partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, società od organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;-----

- stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente;-----

- potrà compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purché nei limiti di legge;-----

- potrà emettere obbligazioni, nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione. -----

Gli amministratori possono emettere in una o più soluzioni strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2526 c.c. e della disciplina prevista per la società per azione in quanto compatibile con le disposizioni che seguono.-----

- La cooperativa può adottare, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge 59/1992, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale, ed emettere azioni di partecipazione cooperativa.-----

Con esclusione delle attività di cui alla legge 1815/1939.--

-----TITOLO III-----

-----SOCI E AZIONI-----

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)-----

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.-----

Art. 6 (Categorie di soci)-----

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) soci cooperatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità o che godono a vario titolo dei servizi socio sanitari ed educativi prestati dalla cooperativa;-----

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente, per fini di solidarietà;-----

c) soci sovventori, i quali ai sensi della Legge 31.01.1992 n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative, partecipano ai programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale;-----

d) soci finanziatori di cui al successivo Titolo V.-----

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.-----

Possono essere inoltre soci sia cooperatori che sovventori anche le persone giuridiche pubbliche o private, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative.-----

Ai nuovi soci può essere richiesto di versare, oltre la quota sociale, una somma determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.-----

Possono essere soci cooperatori-----

- le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;-----

- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 381/91.-----

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.-----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

il numero di azioni che propone di sottoscrivere;-----

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale.-----

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.-----
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----

del capitale sottoscritto;-----
dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.-----

Art. 9 (Azioni)-----

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 51,00 (cinquantuno).-----
Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.-----

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.-----

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:-----

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----

il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia stato momentaneamente sospeso per cause, attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa;-----

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - con la cooperativa.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.---

I soci finanziatori hanno diritto di recesso ai sensi del successivo Titolo V.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c. , può aver luogo:-----

per perdita dei requisiti di socio cooperatore a causa della risoluzione del rapporto di lavoro con la Cooperativa;-----

per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;-----

per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;-----

nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.; -----
nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.; -----
per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione
del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o
d'immagine alla cooperativa, per aver causato dissidi o di-
sordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante
il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali
ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da com-
promettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto
sociale;-----

per aver compiuto, nell'esecuzione del rapporto di lavoro,
comportamenti o inadempienze tali da determinare la risol-
uzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e
comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ri-
cevimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo
scioglimento del rapporto sociale determina anche la risol-
uzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni
interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura
e con le modalità di cui al successivo art. 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi
dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quel-
lo tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2^a e
3^a comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei
successori.-----

Art. 13 (Rimborso delle azioni)-----

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari
del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azio-
ni.-----

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
l'esclusione o la morte del socio.-----

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente
ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e
detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il va-
lore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della coopera-
tiva e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-

tale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c. --
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni
dall'approvazione del bilancio. -----

I soci finanziatori hanno diritto di rimborso delle azioni
sottoscritte ai sensi del successivo Titolo V.-----

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)-----**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di
recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei ter-
mini fissati dalla legge.-----

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito de-
rivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal
pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei
prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da
apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni
mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui
all'art. 1243 c.c. Il socio che cessa di far parte della co-
operativa risponde verso questa per il pagamento dei confe-
rimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il reces-
so o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 15 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.--

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il
potenziamento aziendale.-----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni
in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nomina-
tive trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocin-
quanta/00) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pa-
ri a numero 25.-----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi
dell'art. 2346 del codice civile.-----

Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-
le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora
sia decorso il termine minimo di durata del conferimento
stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a
norma del precedente articolo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a propo-
sito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la na-
tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-
nenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompati-

bilità.-----

-----TITOLO V-----

-----SOCI FINANZIATORI-----

Art. 18 (Soci finanziatori)-----

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.-----

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.-----

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori.-----

Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.-----

Conferimenti dei soci finanziatori.-----

I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative azioni, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per azioni, secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 e seguenti. -----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale.-----

Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci finanziatori.-----

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile.-----

Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.-----

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile.-----

L'ammontare del capitale sottoscritto dai soci finanziatori può eventualmente superare quello del capitale sottoscritto dai soci cooperatori.-----

Le azioni dei soci finanziatori, a differenza di quelle dei soci cooperatori, possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti di terzi, e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori particolari dei soci finanziari medesimi. Le stesse possono formare oggetto di diritti di usufrutto.-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile. Non si applica

quindi ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui all'art. 2528 del codice civile.-----
In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni, ed in proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute; tuttavia l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina prevista dall'art. 2524, ultimo comma, del codice civile.-----

Privilegi patrimoniali dei soci finanziatori.-----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a 2 (due) punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori.--
Nel caso in cui l'assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci cooperatori, ai soci finanziatori spetta comunque - nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge - un dividendo nei limiti di cui all'art. 2514, comma 1, lettera "a", del codice civile.-----

In ogni caso, l'accantonamento di quota degli utili a riserva legale, nonché a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, deve aver luogo con priorità anche rispetto alla distribuzione di dividendi ai soci finanziatori (art. 2545-quater, comma 2, c.c.).-----

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori. Tuttavia, in presenza di riserve divisibili tra i soci finanziatori, in caso di perdite sociali esse sono utilizzate per prime ai fini della relativa copertura, a preferenza delle riserve indivisibili, a norma dell'art. 2545-ter, comma 2, c.c.-----

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori, che non abbiano contemporaneamente la qualifica di soci cooperatori, in sede di scioglimento della società o del singolo rapporto sociale, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.-----

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'art. 2526, comma 2, del codice civile. -----

Diritti amministrativi dei soci finanziatori.-----

A ciascun socio finanziatore spetta un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso sottoscritte.-----

Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori.-----

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni azionarie dei soci finanziatori, è richiesto il gradimento degli amministratori alla cessione. A tal fine, il socio finanziatore dovrà comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di alienare, le generalità del cessionario, l'eventuale somma richiesta come prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo decide entro trenta giorni sul gradimento. Qualora quest'ultimo venga negato, ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che sia disposto a stipulare l'atto di acquisto delle azioni entro trenta giorni dalla data della deliberazione; in mancanza, al socio finanziatore che intenda alienare le azioni spetta il diritto di recedere dalla società. Qualora, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di gradimento il socio finanziatore non riceva alcuna risposta, lo stesso sarà libero di cedere le proprie azioni a chiunque.

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.

Recesso dei soci finanziatori.

I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel caso previsto al comma che precede ed inoltre quando siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO VI

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:-----
l'Assemblea dei soci;-----
il Consiglio di Amministrazione;-----
il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----
il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.-----

-----ASSEMBLEA-----

Art. 21 (Convocazione)-----

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data prevista per l'adunanza.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. -----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----

Art. 22 (Competenze dell'assemblea)-----

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. -----

Art. 23 (Intervento e voto)-----

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.-----

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. -----

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.-----

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di tre, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c..-----

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli interve-

nuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.---
Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.-----

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.---

Art. 25 (Maggioranze e votazioni) -----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero

dei soci intervenuti.-----
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a
maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea
al momento della votazione.-----
Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito
dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.-----
Art. 26 (Consiglio di amministrazione)-----
La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Ammini-
strazione composto da un numero di consiglieri variabile da
tre a nove eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne
determina di volta in volta il numero.-----
Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-
do superiore a tre esercizi e scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-
lativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio
elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente,
qualora non vi provveda l'assemblea.-----
Non possono venire eletti per un numero di mandati consecu-
tivi superiori a quelli previsti dalla legge.-----
Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione)-----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli
riservati all'Assemblea dalla legge. -----
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni -
ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. ,
dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione
dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutua-
listici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppu-
re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi com-
ponenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventua-
li modalità di esercizio della delega.-----
Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)-----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
consiglieri.-----
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax
o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-
za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, o e mail in modo
che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati al-
meno un giorno prima della riunione.-----
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide
quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in
carica. -----
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite
di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono
comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione, che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione

svolta in detto luogo;-----
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 30 (Compensi agli amministratori)-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori. -----

Art. 31 (Rappresentanza)-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

Art. 32 (Collegio sindacale) -----

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile. ---

Art. 33 (Controllo contabile)-----

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c. -----

-----TITOLO VIII-----

-----BILANCIO E RISTORNI-----

Art. 34 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992; -----

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-

tuzione di riserve indivisibili.-----

Art. 35 (Ristorni)-----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:---

- erogazione diretta;-----

- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei criteri approvati in assemblea.-----

Durante la vita della Cooperativa le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci.-----

-----TITOLO IX-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 36 (Clausola Arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 37 (Arbitri e procedimento)-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.; tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.-----

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore entro trenta giorni dalla richiesta della parte più

diligente.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.-----

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 36, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

Art. 38 (Esecuzione della decisione)-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO X-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 39 (Nomina liquidatori)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 40 (Devoluzione patrimonio)-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;-----

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;-----

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992. -----

-----TITOLO XI-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 41 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 42 (Legge applicabile)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

All'originale firmato:-----

Claudio Cogorno - Massimo Linares (L.S.)-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si rilascia ad uso Registro Imprese. Esente da bollo ai sensi di legge.